

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie

Presentata il 26 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nella XIII legislatura, viene ripresentata per risolvere un problema annoso della scuola dell'obbligo italiana fortemente sentito dalle famiglie e dagli operatori scolastici, urgente per avvicinare i nostri *curricula* scolastici a quelli europei.

La prospettiva di una Europa culturalmente e politicamente integrata, oltre che economicamente, è un tema di grande attualità. Tutti sono ormai consapevoli che solo « insieme » gli Stati europei possono salvarsi da una lenta, ma progressiva decadenza.

All'interdipendenza delle economie dei diversi Paesi si sovrappone l'interdipendenza fra le varie culture, che richiede e richiederà sempre più la padronanza fun-

zionale di più lingue comunitarie. A ciò si aggiungono: *a)* l'apertura e l'intensificarsi dei rapporti con i Paesi dell'Europa dell'est; *b)* la possibilità a decorrere dal 1° gennaio 1993 per ogni cittadino, a prescindere dalla propria nazionalità, di esercitare la propria attività professionale nei Paesi dell'Unione europea; *c)* il massiccio sviluppo e la diffusione imponente delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione; *d)* l'elevazione dell'obbligo scolastico. Le fondamenta strumentali per l'unità europea poggiano anche sulla conoscenza delle lingue comunitarie o moderne. C'è un forte consenso nel Paese sulla necessità di potenziare l'insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado per motivazioni di ordine

economico, socio-politico, culturale, educativo.

Ogni progetto formativo deve porsi come obiettivi irrinunciabili:

1) la conoscenza dell'esperienza culturale dei vari Paesi dell'Europa, anche sul piano linguistico;

2) le capacità di comunicare nelle lingue comunitarie con competenze funzionali che consentano di servirsi della lingua in modo da facilitare la costruzione di un dialogo ispirato all'accettazione reciproca, finalizzato a perseguire la solidarietà e la pace.

La conoscenza delle lingue condiziona tutti i settori di attività e in particolare la conoscenza della lingua inglese, presente nell'organizzazione scolastica di quasi tutti i Paesi europei, è considerata indispensabile da genitori, docenti, alunni.

Questo spiega la massiccia domanda di allargamento dello studio delle lingue nei vari ordini di scuola e il varo della legge 5 giugno 1990, n. 148, che prevede l'introduzione di una lingua moderna nel piano di studi della scuola elementare. Si impone a livello istituzionale una politica dell'istruzione aperta all'Europa con interventi legislativi che consentano il potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie per cui tutti i cittadini siano in grado di utilizzarne almeno due.

La domanda generalizzata della conoscenza della lingua inglese ha creato problemi e tensioni e ha evidenziato il carattere obsoleto della legislazione vigente che prevede lo studio obbligatorio di una sola lingua.

La mancanza di un'attenta rilevazione e comprensione dei criteri e delle metodologie adottati dalle sperimentazioni autorizzate non ha favorito l'impostazione coerente del programma per l'insegna-

mento della seconda lingua straniera e ha finito per favorire l'utilizzo della sperimentazione come risposta strumentale per far fronte all'emergenza di una richiesta sempre più pressante delle famiglie e per garantirsi un livello di competitività.

Sulla base di queste considerazioni ci si sente di dichiarare che occorre evitare un ulteriore spontaneismo, come pure la possibilità di opzione per giungere ad una messa a regime su tutto il territorio nazionale dello studio obbligatorio di due lingue comunitarie in modo da non favorire solo le aree forti del Paese.

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria dovrà essere attivato nella scuola media in aggiunta al piano di studi, assicurando la prosecuzione di quello della lingua comunitaria impartito nella scuola elementare.

Sarà indispensabile promuovere una riflessione glottodidattica, un raccordo continuo tra i docenti della lingua madre e delle due lingue comunitarie per migliorare la competenza espressiva e comunicativa nella formazione interculturale dei giovani e un piano nazionale di aggiornamento.

Tale soluzione favorirà la scelta degli studenti al termine della scuola media.

La spesa conseguente all'attuazione della legge può essere stimata in lire 18 miliardi per il 2001, in lire 93 miliardi e 700 milioni per il 2002, e in lire 427 miliardi e 700 milioni a decorrere dal 2003, assumendo quali parametri base una spesa annua per docente di lire 37.000.000, un insegnamento di 3 ore e un orario di cattedra di diciotto ore.

Onorevoli colleghi, si confida in una approvazione sollecita della proposta di legge, che rappresenterebbe un importante passo in direzione di una effettiva integrazione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei curricoli, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede l'insegnamento di due lingue ufficiali dell'Unione europea nella scuola media.

ART. 2.

1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame delle due lingue ufficiali dell'Unione europea di cui all'articolo 1 sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. È garantito ad ogni alunno il diritto a proseguire lo studio della lingua ufficiale dell'Unione europea iniziato nella scuola elementare.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per il 2001, in lire 93 miliardi e 700 milioni per il 2002 e in lire 427 miliardi e 700 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010180